



Regolamento concernente l'aggiornamento professionale degli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri

del 30 maggio 2017 (Stato 19 novembre 2021)

La Commissione federale degli ingegneri geometri,
visto l'articolo 22 capoverso 1 leggera g dell'ordinanza sui geometri,
emana il seguente regolamento:

Art. 1 Scopo e ambito di validità del regolamento

L'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza sui geometri (Ogeom, RS 211.432.261) disciplina gli obblighi professionali degli ingegneri geometri.

L'ordinanza impone in particolare a ogni ingegnere geometra di approfondire, ampliare e migliorare le proprie conoscenze, capacità e attitudini professionali mediante un aggiornamento permanente (art. 22 cpv. 1 lett. g Ogeom).

L'obiettivo del presente regolamento consiste nel definire i requisiti minimi per l'aggiornamento professionale degli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri.

Art. 2 Portata dell'aggiornamento

Ogni persona iscritta nel registro dei geometri è tenuta a dedicare al proprio aggiornamento professionale almeno 16 ore per anno civile. Un giorno corrisponde a 8 ore.

La Commissione stabilisce il tipo di formazione: partecipazione in loco, partecipazione online, ecc.

Art. 3 Contenuto dell'aggiornamento (criteri per l'aggiornamento)

Si considera aggiornamento professionale ogni offerta il cui contenuto si riferisce ad almeno un ambito tematico dell'esame di Stato (art. 9 Ogeom).

- a *misurazione ufficiale*: in particolare organizzazione e procedure della misurazione ufficiale; diritto in materia di registro fondiario, di misurazioni e di geoinformazione;
- b *geomatica*: in particolare basi geodetiche; metodi di misurazione e di analisi; rilevamento, aggiornamento e gestione di geodati; modellizzazione dei dati; analisi dei dati; visualizzazione;
- c *gestione del territorio*: in particolare ordinamento del territorio e sviluppo territoriale; ricomposizione particellare e ordinamento fondiario; stime di immobili e terreni; diritti reali e diritto fondiario; diritto in materia di costruzioni, pianificazione e ambiente;
- d *gestione d'impresa*: in particolare economia aziendale; gestione di progetti; acquisti pubblici; formazione; associazioni professionali, deontologia compresa; diritto pubblico e privato del lavoro, diritto contrattuale, diritto societario.

In caso di dubbio è il presidente della Commissione a decidere se un aggiornamento soddisfa i criteri stabiliti

Art. 4 Forma dell'aggiornamento, categorie di aggiornamento

- a) Si considerano manifestazioni di aggiornamento le offerte di formazione organizzate in primo luogo dalle seguenti istituzioni:
- scuole pubbliche riconosciute
 - organizzazioni istituzionali (Confederazione, Cantoni, Comuni)
 - associazioni professionali (IGS, geosuisse, SIA ecc.)
 - associazioni di utenti (AGU-CH ecc.)
 - produttori di hardware e software.
- b) Si distinguono di principio le seguenti categorie di attività di formazione specifiche professionali:
- frequenza di manifestazioni scientifiche (ad es. congressi nazionali o internazionali)
 - aggiornamento pratico e orientato alla materia (workshop, stage)
 - incontri di aggiornamento (seminari, corsi)
 - corsi di studio (ad es. corsi di studio con certificato, corsi di studio postdiploma)
 - attività scientifica propria (con pubblicazione su una rivista specialistica riconosciuta)
 - attività in qualità di esperti della Commissione federale degli ingegneri geometri

Art. 5 Conferma / certificato di aggiornamento

L'aggiornamento professionale deve essere confermato dal fornitore.

La conferma deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- cognome e nome del partecipante
- nome del relatore
- titolo e contenuto dell'offerta di formazione
- durata della manifestazione (giorni oppure ore)
- data della manifestazione
- organizzatore responsabile, compreso l'indirizzo di contatto
- luogo e data di rilascio
- firma dell'organizzatore o del relatore.

Art. 6 Organo di controllo

Spetta all'autorità cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione stabilire se debba essere effettuata una verifica regolare o puntuale delle persone iscritte nel registro dei geometri.

La Commissione si riserva il diritto di effettuare controlli puntuali.

Art. 7 Periodo di detenzione

La persona iscritta nel registro dei geometri è tenuta a conservare le conferme/i certificati per un periodo di 5 anni.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.